



COMUNE DI RIMINI

**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

- Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell' 01.03.2001 con deliberazione n. 41.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.10.2001 con deliberazione n. 147.
- Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.2004 con deliberazione n. 95.
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini dal 11/11/2004 al 26/11/2004

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 2 Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza
- Art. 3 Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza
- Art. 4 Diffusione del Regolamento
- Art. 5 Sede delle adunanze
- Art. 5/bis Seduta congiunta
- Art. 6 Maggioranza e minoranza

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I PRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA

- Art. 7 Presidente del Consiglio
- Art. 8 Esercizio della carica di Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 9 Cessazione, decadenza, decesso e revoca
- Art. 10 Dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente
- Art. 11 Sindacato sull'operato del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio
- Art. 12 Struttura di supporto

CAPO II CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 13 Entrata in carica e convalida degli eletti
- Art. 14 Partecipazione alle sedute
- Art. 15 Decadenza per mancata partecipazione alle sedute
- Art. 16 Dimissioni e surrogazione
- Art. 16/bis Assessori

CAPO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

SEZIONE I DIRITTO DI ACCESSO

Art. 17 Diritto di avere notizie e informazioni

SEZIONE II DIRITTO DI INIZIATIVA

Art. 18 Iniziativa

Art. 19 Proposte di deliberazioni

Art. 20 Presentazione di emendamenti

Art. 21 Discussione degli emendamenti

Art. 22 (Soppresso)

Art. 22/bis Interrogazioni

Art. 23 (Soppresso)

Art. 24 Svolgimento delle interrogazioni.

Art. 25 (Soppresso)

Art. 25/bis Mozioni

Art. 26 Ordini del Giorno

Art. 27 (Soppresso)

Art. 27/bis Assenza del proponente

Art. 27/ter Comunicazione e affissione deliberazioni della Giunta

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 28 Costituzione dei Gruppi Consiliari

Art. 29 Denominazione Gruppi - Disconoscimento

CAPO V CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 30 Composizione e funzionamento

CAPO VI COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 31	Istituzione
Art. 32	Composizione
Art. 33	Partecipazione ad altre Commissioni
Art. 34	Presidente e Vicepresidente
Art. 35	Assegnazione degli Affari
Art. 36	Validità delle votazioni
Art. 37	Verbalizzazione e pubblicità delle sedute
Art. 38	Pareri urgenti
Art. 39	Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

SEZIONE II LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 40	Previsione
Art. 41	Commissioni di indagine

CAPO VII DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42	Oggetto della disciplina
Art. 43	Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio
Art. 44	Compiti della struttura di supporto al Consiglio
Art. 45	Risorse finanziarie attribuite al Consiglio
Art. 45/bis	Organizzazione dei Gruppi Consiliari

CAPO VIII GETTONE DI PRESENZA E INDENNITA' DI FUNZIONE

Art. 46	Gettone di presenza e indennità di funzione
Art. 47	Diritto di opzione
Art. 48	Regime dell'indennità di funzione
Art. 49	Criteri di determinazione dell'indennità di funzione
Art. 50	Giustificazione dell'assenza
Art. 51	Detrazioni per assenza non giustificata

TITOLO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI

CAPO I LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 52 Programmazione dei lavori

Art. 53 Convocazione

Art. 54 Adunanze aperte

CAPO II DISCIPLINA E ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 55 Poteri del Presidente

Art. 56 Comportamento del pubblico

CAPO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 57 Dichiarazione di apertura della seduta

Art. 57/bis Norme generali sulla discussione

Art. 58 Poteri dei Consiglieri

Art. 59 Silenzio durante la discussione

Art. 60 Mozioni d'ordine

Art. 61 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 62 Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri e degli Amministratori

Art. 63 Ordine di trattazione

Art. 64 Chiusura della discussione

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 65 Espressione del voto

Art. 66 Votazioni Segrete

Art. 67 Esito delle votazioni

Art. 68 Immediata eseguibilità delle deliberazioni

CAPO V VERBALIZZAZIONE.

Art. 69 Redazione del verbale delle sedute

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 Disposizione finale e transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8 dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Il Regolamento è volto a garantire un ordinato e produttivo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, sono sottoposte oralmente o, su richiesta del Presidente per iscritto, al Presidente stesso che può:
 - a) decidere seduta stante;
 - b) sospendere temporaneamente la seduta per sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e quindi:
 - decidere in merito;
 - rimettere la decisione al Consiglio Comunale.
2. Un terzo dei Consiglieri Comunali presenti può in ogni caso chiedere che sull'eccezione sollevata e formalizzata per iscritto sia il Consiglio ad esprimersi con apposita votazione.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale decide le questioni, non disciplinate normativamente, che si presentino nel corso delle sedute, rifacendosi ai principi generali dell'ordinamento, all'analogia, alla consuetudine e alla prassi.

Art. 3

Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza

1. Le eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che le sottopone al parere della Commissione Consiliare Permanente "Affari Generali e Istituzionali".
2. La questione, corredata del parere, è rimessa poi alla decisione del Consiglio Comunale.
3. L'interpretazione delle norme regolamentari ha natura permanente ed in merito ad essa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 4

Diffusione del Regolamento

1. I Consiglieri neoeletti ricevono dal Presidente del Consiglio il presente Regolamento.
2. Nelle sale di adunanza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari deve trovarsi depositata copia del Regolamento unitamente alla raccolta delle pronunce interpretative di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala adeguatamente attrezzata all'uso.
2. I locali ove si svolgono le adunanze devono permettere agevole accesso ai portatori di handicap, devono prevedere appositi spazi riservati al pubblico e agli organi di informazione.
3. Il Presidente del Consiglio, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o su richiesta del Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può stabilire un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. In ogni caso la riunione deve essere tenuta nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione dei casi di seduta congiunta con organi di altri enti.

4. Nei giorni in cui hanno luogo le sedute del Consiglio, presso la Residenza Comunale verrà esposta la bandiera del Comune. Per tutta la durata della seduta, all'interno dell'aula vengono esposte le bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, nonché il gonfalone del Comune di Rimini. Non è consentito esibire in aula altre bandiere, simboli o vessilli.
5. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
6. La sede ove ha luogo l'adunanza del Consiglio deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 5/bis **Seduta congiunta**

1. Per la trattazione di argomenti di interesse sovracomunale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e in accordo con gli altri Comuni partecipanti e/o la Provincia, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in seduta congiunta con altri Consigli Comunali o Provinciali.
2. Nell'accordo con gli altri Comuni e/o Provincia, verrà definita la sede, l'orario e l'oggetto della riunione.
3. Di norma, fungerà da segretario il Segretario Generale del Comune presso il quale ha luogo la riunione.
4. Ove la seduta abbia luogo fuori dal territorio comunale, spetterà ai Consiglieri presenti il rimborso delle spese di viaggio.
5. Si applicano inoltre le disposizioni in materia di corresponsione del gettone di presenza.
6. In tali sedute non possono essere adottati atti aventi natura provvedimentale, né possono essere assunti impegni di natura economica-finanziaria a carico del bilancio comunale.

Art. 6 **Maggioranza e minoranza**

1. Ai fini del presente Regolamento, per maggioranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.
2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza, e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

Presidente del Consiglio

1. Per quanto previsto dall'art. 39 del T.U.E.L. e in dipendenza dell'art. 5/bis del vigente Statuto Comunale, il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, il quale assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Presidente è sostituito da un Vicepresidente nei casi previsti dall'art. 5/bis dello Statuto Comunale.

Art. 8

Esercizio della carica di Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5/bis dello Statuto Comunale:
 - a) fissa le modalità di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale;
 - b) organizza l'attività del Consiglio, e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ne definisce periodicamente il programma, predisponendo il calendario dei lavori;
 - c) il Presidente sovrintende al funzionamento della Struttura di supporto all'attività del Consiglio e dei Gruppi Consiliari;
 - d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio dalle sedute, ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza di cui all'art.6 dello Statuto Comunale;

- e) invita ad audizioni in Consiglio Comunale persone esterne al consesso, quando ciò venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o di singole deliberazioni.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nella sala delle adunanze e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.
 3. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
 4. Il Presidente del Consiglio Comunale, nei limiti delle risorse attribuite al Consiglio stesso, emana direttive finalizzate all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, utilizzando la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari quale organo di consultazione.
 5. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione, in base a quanto previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 6. Il Presidente del Consiglio per le proprie missioni, per le quali non necessita di apposita autorizzazione, ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione circa la durata e le finalità della missione, corredata da apposita documentazione.

Art. 9

Cessazione, decadenza, decesso e revoca

1. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per decadenza, dimissioni, decesso o revoca.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente e il Vicepresidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal Vicepresidente o, in caso di simultaneità della cessazione, dal Consigliere anziano nei termini e con le modalità previsti dall'art. 5/bis dello Statuto Comunale.
3. Il provvedimento di revoca è adottato con le modalità previste dall'art. 5/bis dello Statuto.

Art. 10

Dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente

1. (soppresso).
2. (soppresso).
- 2/bis.** Le dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente devono essere formulate per iscritto e poste all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e votate.
- 2/ter** Se respinte, nella stessa riunione il dimissionario può reiterarle.
- 2/quarter** In tal caso il Consiglio Comunale ne prende atto.
3. Dopo la presa d'atto di queste da parte del Consiglio, la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente qualora sia dimissionario il Vicepresidente, del Vicepresidente qualora sia dimissionario il Presidente; nel caso in cui siano entrambi dimissionari, la presidenza è assunta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del nuovo Presidente. Nella stessa seduta procede alla nomina del nuovo Presidente e/o Vicepresidente, con le modalità e i tempi prescritti dall'art. 5/bis dello Statuto.

Art. 11

Sindacato sull'operato del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio

1. I Consiglieri Comunali possono chiedere chiarimenti al Presidente del Consiglio sul suo operato, precisando per iscritto i motivi della richiesta.
2. Il Presidente ha l'obbligo di rispondere direttamente o per iscritto, entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Vicepresidente del Consiglio, limitatamente agli atti e comportamenti posti in essere durante l'esercizio delle funzioni vicarie.

Art. 12

Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 5/ter dello Statuto Comunale, il Presidente si avvale di una struttura di supporto.

CAPO II CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13

Entrata in carica e convalida degli eletti

1. L'entrata in carica e la convalida degli eletti sono disciplinate dall'art. 38, comma 4 e dall'art. 41, comma 1 del T.U.E.L.
2. La convalida viene deliberata con un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, e con separate votazioni per gli eletti riguardo ai quali sussiste una delle cause di ineleggibilità. Alla seduta e alla votazione possono partecipare i Consiglieri della cui ineleggibilità si discute.
3. I Consiglieri Comunali durano in carica dalla proclamazione della loro elezione fino a quella dei nuovi Consiglieri.

Art. 14

Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.
2. In caso di assenza, la giustificazione, con indicazione dei motivi, va comunicata in forma scritta al Presidente del Consiglio per l'esame di cui alla lettera d) del precedente art. 8.
3. Il Presidente del Consiglio, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, ne informa il Consiglio ad inizio seduta, dando lettura dei motivi dell'assenza.

Art. 15

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Le assenze, senza giustificato motivo, dei Consiglieri, che non partecipino alle sedute del Consiglio ininterrottamente per almeno otto sedute consecutive, comportano, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'avvio del procedimento di decadenza disciplinato dai commi 8 e 9 dello stesso articolo.

Art. 16

Dimissioni e surrogazione

1. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri Comunali sono presentate con le modalità e i termini di cui all'art. 38, comma 8 del T.U.E.L.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, nei modi di cui all'art. 45, comma 1 del T.U.E.L.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

Art. 16/bis

Assessori

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio con esclusione del diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità dell'adunanza. Hanno diritto di intervento nelle discussioni consiliari e funzione di relatore sulle proposte di deliberazione presentate dal Sindaco e dalla Giunta.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Sezione I

Diritto di Accesso

Art. 17

Diritto di avere notizie e informazioni

1. Ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. e per il disposto dell'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto Comunale, i Consiglieri Comunali esercitano il diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale utili per l'espletamento del loro mandato, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento e dal vigente Regolamento Comunale sul "Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi".
2. Il diniego o differimento dell'accesso può essere opposto per iscritto dall'amministrazione solo per motivi normativamente previsti, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni, Enti dipendenti, S.p.a e S.r.l. cui partecipa, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Per le S.p.a e le S.r.l., il diritto di informazione è esercitato compatibilmente alle norme che le regolano.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti di cui possono prendere visione, anche se contenuti in supporti informatici o elettromagnetici, indicando espressamente che l'uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al richiedente di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
6. I provvedimenti di diniego all'informazione o all'accesso devono essere motivati, e contro di essi il Consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

Sezione II

Diritto di Iniziativa

Art. 18

Iniziativa

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del T.U.E.L. e per l'art. 6 dello Statuto, i Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. Il diritto di iniziativa si esercita mediante:
 - a) formulazione di proposte aventi ad oggetto l'indicazione di argomenti rientranti nelle materie di competenza del Consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi;
 - b) richiesta di trattazione urgente di taluno degli argomenti con inversione dell'ordine del giorno;
 - c) proposta di questioni pregiudiziali, sospensive e incidentali;
 - d) presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Art. 19

Proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa - entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente - è inviata al Presidente del Consiglio che la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
3. Se la proposta è accolta dal Consiglio, il Sindaco ne cura la trasmissione all'ufficio comunale competente per l'istruttoria, che dovrà essere completata entro trenta giorni, dopodiché il Presidente iscrive la proposta, all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione e la votazione definitiva.

Art. 20

Presentazione di emendamenti

1. Gli emendamenti soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi, possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari.
2. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
3. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale, fino all'inizio della trattazione dell'argomento.
4. I subemendamenti vengono presentati per iscritto nel corso della discussione.
5. Le Commissioni Consiliari possono presentare emendamenti formulati in sede di esame dell'atto e votati almeno dalla maggioranza dei presenti.
6. In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati, purché sottoscritti dal Sindaco, dal Vicesindaco o da Assessore all'uopo incaricato.
7. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.
8. Ciascun Consigliere può ritirare i propri emendamenti fino a quando la discussione viene chiusa. L'emendamento ritirato può essere fatto proprio e riproposto da altro Consigliere.

Art. 21

Discussione degli emendamenti

1. Per tutti gli emendamenti presentati relativi a uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
2. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
3. Il Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, non può intervenire più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti, tempo comprensivo anche dell'eventuale dichiarazione di voto.
4. (soppresso)
5. Chiusa la discussione, esaurita la fase delle dichiarazioni di voto ad essi relativi, il Presidente pone in votazione i subemendamenti e gli emendamenti nell'ordine prima della proposta in esame.
6. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi.

7. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
8. Ciascun Consigliere può intervenire, sugli emendamenti per un tempo complessivo non superiore a trenta minuti.
9. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ha facoltà di derogare ai tempi e modi di discussione di cui al presente articolo ove, per numero o importanza degli emendamenti, si renda necessario ed opportuno modificare i tempi di intervento.

Art. 22
(soppresso e sostituito con l'art. 22/bis)

Art. 22/bis
Interrogazioni

1. L'interrogazione, riconosciuta dall'art. 43, comma 3 del T.U.E.L. e dall'art. 6/bis comma 1 dello Statuto Comunale quale diritto dei Consiglieri, consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti, o notizie su atti e/o provvedimenti dell'Amministrazione Comunale o chiarimenti circa i motivi o intendimenti della loro condotta.
2. L'interrogazione è richiesta, a termini di Statuto, per iscritto o oralmente da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere chiede la prenotazione di una interrogazione per ciascuna seduta di Consiglio Comunale indicandone l'oggetto al Presidente del Consiglio Comunale, dal momento in cui riceve l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale fino a dieci minuti prima dell'inizio della seduta.
4. Le interrogazioni prenotate e non svolte durante la seduta, con priorità per quelle non svolte per mancanza di tempo, restano iscritte per la seduta consiliare successiva precedendo tutte le altre.
5. L'interrogante ha a disposizione un tempo massimo di quattro minuti per esporre la propria interrogazione.
6. Le risposte alle interrogazioni vengono date, dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente, seduta stante o in seduta successiva nello spazio riservato alle interrogazioni o in seduta appositamente riservata alla trattazione delle interrogazioni.
7. Le risposte non possono avere durata superiore a quattro minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o di non essere soddisfatto nel tempo massimo di un minuto.
8. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri, procederà alla replica il primo dei firmatari, o in caso di sua assenza o rinuncia un altro dei sottoscrittori.

9. Il Consigliere interrogante può richiedere risposta scritta che dovrà essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni.
- 9/bis. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga rispettato, il Sindaco o l'Assessore di riferimento, dovrà informare il Consiglio, nella prima seduta successiva alla scadenza, circa le motivazioni della mancata risposta nei termini.
10. Il Consigliere può dichiarare l'interrogazione di estrema urgenza, per la quale, a termini di Statuto, la risposta deve essere immediata. Ove ciò non sia possibile, la risposta deve essere data per iscritto entro il termine di cinque giorni.
11. L'interrogante, qualora si dichiari non soddisfatto, potrà trasformare l'interrogazione in mozione. Il testo della mozione dovrà essere consegnato al Presidente del Consiglio Comunale entro sette giorni. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

Art. 23 (soppresso)

Art. 24 Svolgimento delle interrogazioni

1. Le interrogazioni vengono trattate ad inizio seduta per non più di un'ora.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni seguirà il turno di presentazione e di iscrizione.
3. Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri Consiglieri ed eventualmente iscritte all'ordine del giorno.

Art. 25
(soppresso e sostituito con l'art. 25/bis)

Art. 25/bis
Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative ed interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
3. Le proposte di mozione sono presentate per iscritto e sottoscritte da uno o più Consiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile.
4. Il Presidente del Consiglio può dichiarare motivatamente per iscritto al proponente l'inammissibilità della mozione che violi disposizioni di legge e/o di Statuto o contrasti con deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale.
5. Il proponente, o uno dei proponenti, prima di illustrare al Consiglio la mozione può chiedere che la stessa sia trattata nella Commissione Consiliare competente per materia. La mozione viene trasferita alla Commissione Consiliare competente qualora la richiesta sia sostenuta da un quarto dei Consiglieri (Sindaco escluso) con adesione scritta. Il proponente o uno dei proponenti illustra la mozione al Consiglio Comunale per un tempo non superiore a dieci minuti. Il Sindaco o l'Assessore sono tenuti a precisare la posizione della Giunta in un tempo non superiore a dieci minuti. Segue il dibattito, nel quale ciascun Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a dieci minuti, e la votazione.
- 5/bis.** Nel caso in cui la mozione sia stata trattata dalla Commissione Consiliare Permanente i tempi di cui al comma precedente sono dimezzati.
6. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica e dichiarazione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti complessivi. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, che vengono discussi unitamente alla proposta di mozione ma votati separatamente, con la procedura di cui al precedente art. 21.
8. Alle mozioni si applicano le disposizioni in materia di proposte deliberative, in quanto compatibili.

9. Qualora siano state presentate più mozioni su questioni od oggetti identici o strettamente connessi, su proposta dei proponenti e previa votazione del Consiglio, si svolge un'unica discussione.
10. L'attuazione della mozione è curata dal Presidente del Consiglio, che in particolare:
 - provvede a trasmetterla al Sindaco qualora la mozione approva interessi comportamenti, attività, iniziative, atti, programmi e obiettivi del Comune;
 - provvede a trasmetterla agli enti dipendenti dal Comune o ai quali esso partecipa, qualora ad essi si riferisca.
11. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di una mozione, il Presidente prima di porre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il consenso del proponente della mozione.

Art. 26

Ordini del Giorno

1. L'ordine del Giorno è un provvedimento approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, anche esulanti la competenza amministrativa del Consiglio.
2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto e sottoscritte da ciascun Consigliere, e sono iscritte all' O.d.G. della prima seduta successiva alla presentazione.
3. Possono essere presentate proposte di ordini del giorno ad inizio seduta e comunque entro la prima ora, ma in tal caso la discussione e la votazione degli stessi nella seduta in corso sono subordinate all'assenso dei rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari presenti alla seduta, sentito il Presidente del Consiglio sull'ordine dei lavori.
4. Nei confronti degli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.
5. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di un ordine del giorno, il Presidente prima di porre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il consenso del proponente dell'ordine del giorno.

Art. 27

(soppresso)

Art. 27/bis
Assenza del proponente

1. La mozione o l'ordine del giorno, iscritti all'ordine del giorno del Consiglio e non trattati per assenza del proponente protratta per tre sedute, non verranno più inseriti all'ordine del giorno delle sedute successive.

Art. 27/ter
Comunicazione e affissione deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono messe a disposizione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari mediante deposito nella Sala dei Gruppi Consiliari contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune. Del deposito viene data comunicazione scritta ai Presidenti dei Gruppi Consiliari con trasmissione del relativo elenco.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

Art. 28

Costituzione dei Gruppi Consiliari

Il presente articolo resta in vigore, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 70 del presente Regolamento, fino all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001, dopo di che avrà vigenza l'art. 28* nella formulazione che segue velata in grigio.

- 1. I Gruppi Consiliari sono costituiti e composti nelle forme e con le modalità previste dall'art. 10 del vigente Statuto Comunale, al quale integralmente si rinvia.*
- 2. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati o sospesi dalla carica devono far pervenire al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga, comunicazione scritta indicante il Gruppo al quale aderiscono.*
- 3. Ogni Gruppo è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio Comunale l'eventuale mutamento della propria composizione della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Presidente. Il Consiglio Comunale, informato dal Presidente, ne prende atto.*
- 4. I Consiglieri possono esercitare il diritto di recesso dal Gruppo nel quale sono stati eletti ed eventualmente confluire in Gruppo diverso. In tal caso sono tenuti a dare comunicazione scritta del trasferimento, con allegata accettazione del Presidente del Gruppo di nuova appartenenza.*
- 5. Il Consigliere che lascia il Gruppo di origine può costituire, insieme ad almeno un altro Consigliere che versi nella stessa condizione, un gruppo, eleggendo il Presidente.*
- 6. L'esclusione di uno o più componenti dal Gruppo va comunicata, per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti gli altri componenti del Gruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dall'esclusione, la costituzione di un nuovo Gruppo – ove consentita – o l'eventuale adesione ad altro Gruppo.*
- 7. Qualora i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato si riducano ad un numero inferiore a due, il Gruppo è considerato automaticamente sciolto.*
- 8. Lo scioglimento automatico non avviene nel caso di gruppo costituito originariamente in sede di elezioni.*

Art. 28*

Costituzione dei Gruppi Consiliari

Il presente articolo, modificato in sede di seconda Revisione, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 70 del presente Regolamento, entrerà in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni amministrative successive a quelle del 27 maggio 2001.

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti nelle forme e con le modalità previste dall'art. 10* dello Statuto.
2. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati o sospesi dalla carica devono far pervenire al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga, comunicazione scritta indicante il Gruppo al quale aderiscono.
3. Ogni gruppo e' tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio Comunale l'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Presidente. Il Consiglio Comunale, informato dal Presidente, ne prende atto.
4. I Consiglieri possono esercitare il diritto di recesso dal Gruppo di cui fanno parte ed eventualmente confluire in Gruppo diverso. In tal caso, i Consiglieri recedenti, sono tenuti a dare comunicazione scritta del trasferimento, con allegata accettazione del Presidente del Gruppo di nuova appartenenza.
5. (soppresso)
6. I Consiglieri possono essere esclusi dal Gruppo di cui fanno parte. L'esclusione di uno o piu' componenti dal Gruppo va comunicata, per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti gli altri componenti del Gruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dall'esclusione l'eventuale adesione ad altro Gruppo.
7. (soppresso)
8. (soppresso)

Art. 29
Denominazione Gruppi – Disconoscimento

1. Ciascun Gruppo Consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.
2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, può disconoscere la denominazione di un Gruppo qualora sia contraria alla legge, e invitare il Gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.
3. I Gruppi Consiliari possono cambiare la propria denominazione in corso di mandato, dandone tempestiva comunicazione, sottoscritta per accettazione da tutti i componenti del Gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate le strutture, beni e strumenti di cui agli articoli 42 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO V

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 30

Composizione e funzionamento

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è istituita ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto Comunale, con le competenze e per le funzioni ivi previste.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di due Presidenti di Gruppo.
3. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e vi prendono parte i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 11 dello Statuto.
4. Le riunioni della Conferenza sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. La convocazione può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare opportunità e urgenza il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio, e la può riunire in qualunque momento della seduta del Consiglio, previa sospensione della seduta in corso.
5. Per la validità delle sedute occorre che siano intervenuti i Presidenti di almeno la metà dei Gruppi, sempre che siano rappresentate maggioranza e minoranza.
6. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.
7. Possono partecipare alla Conferenza per delega scritta e in sostituzione dei rispettivi Presidenti, altri Consiglieri del medesimo Gruppo nonché il Sindaco o un Assessore da lui delegato.

CAPO VI

COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I

Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 31

Istituzione

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono cinque, e precisamente:
 - Commissione Affari Generali e Istituzionali;
 - Commissione Controllo e Garanzia;
 - Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità;
 - Commissione Cultura, Formazione, Istruzione Sport e Turismo;
 - Commissione Bilancio, Finanze, Economia e Servizi al Cittadino.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari propone il numero dei Componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e le specifiche materie di competenza di ciascuna.
3. Il Consiglio Comunale, entro quindici giorni dalla seduta di convalida degli eletti procede all'istituzione e costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti nonché alla elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti, che restano in carica quanto il Consiglio stesso.
4. Entro dieci giorni dalla data di costituzione delle Commissioni, i Presidenti dei Gruppi Consiliari comunicano al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Commissione, i nomi dei Commissari.
5. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile comunica i nominativi dei Commissari all'Assemblea e procede all'iscrizione degli stessi negli organici della Commissione.
6. In ogni caso di sostituzione di un Consigliere, il Gruppo di appartenenza, tramite il proprio Presidente, designa un altro rappresentante. Il nominativo è comunicato al Presidente del Consiglio che procede alla sostituzione del Commissario. La sostituzione del Commissario decorre dal momento in cui il nuovo nominativo viene comunicato formalmente dal Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione.
7. Quando i Commissari siano impossibilitati a partecipare ad una seduta delegano per iscritto, dando conto dell'impedimento, altro Consigliere del proprio Gruppo ad intervenire. La delega dovrà essere conferita di volta in volta e consegnata al Presidente della Commissione che ne dà atto nel verbale della seduta. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.

Art. 32

Composizione

Il presente articolo resta in vigore, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 70 del presente Regolamento, fino all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001, dopo di che avrà vigenza l'art. 32 nella formulazione che segue velata in grigio.*

- 1. Il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, fissato nell'atto consiliare di istituzione delle Commissioni, è uguale per tutte le Commissioni e determinato in corrispondenza al criterio di proporzionalità alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari di cui al comma 6 dell'art. 12 dello Statuto.*
- 2. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco, benché membri del Consiglio, non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, nelle quali hanno però facoltà di intervento senza diritto di voto.*

Art. 32*

Composizione

Il presente articolo, modificato in sede di seconda Revisione per effetto della norma transitoria di cui all'art. 70 del presente Regolamento, entrerà in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni amministrative successive a quelle del 27 maggio 2001.

- 1.** Il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, fissato nell'atto consiliare di istituzione e' uguale per tutte le Commissioni. Il numero totale dei componenti di tutte le Commissioni viene ripartito in ragione del sessanta per cento ai gruppi di maggioranza e del quaranta per cento ai gruppi di minoranza salvo diverso rapporto percentuale scaturito dal primo turno delle Elezioni Amministrative, con ulteriore ripartizione al loro interno proporzionale al risultato elettorale conseguito dai diversi gruppi, fermo restando che ciascun Gruppo costituito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 10* dello Statuto e' comunque rappresentato in ciascuna Commissione.
- 1/bis** I Consiglieri del Gruppo Misto, se formato, partecipano alle Commissioni Consiliari Permanenti per quanto e come e' espresso nei commi 6/octies e 6/nonies dell'art. 10* dello Statuto, facendo in tal caso diminuire corrispondentemente il contingente dei posti del Gruppo di provenienza.
- 1/ter** Qualora nel corso del mandato, Consiglieri Comunali fuoriescano dal Gruppo di appartenenza ed entrino a far parte di altro Gruppo, la rappresentanza nelle Commissioni e' nei termini di cui all'art. 10* dello Statuto, facendo in tal caso diminuire corrispondentemente il contingente dei posti del Gruppo di provenienza.
- 2.** Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco, benché membri del Consiglio, non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, nelle quali hanno però facoltà di intervento senza diritto di voto.

Art. 33

Partecipazione ad altre Commissioni

1. Ciascun Consigliere può partecipare alle sedute di tutte le Commissioni Consiliari Permanenti, anche di quelle di cui non è componente, senza diritto di voto.

Art. 34

Presidente e Vicepresidente

1. Fino all'elezione, da parte del Consiglio Comunale, del Presidente e Vicepresidente, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
2. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e i tempi degli interventi, e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con questo nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
4. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente della Commissione, il Presidente del Consiglio procede alla convocazione del Consiglio per la nomina entro dieci giorni dalla comunicazione della cessazione.

Art. 35

Assegnazione degli affari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.
2. Tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione competente per materia. Le mozioni vengono esaminate dalla Commissione secondo la procedura e le modalità indicate dal precedente art. 25/bis, comma 5.
3. Non sono oggetto di esame preventivo da parte delle Commissioni le proposte di:
 - mozione di sfiducia;
 - revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio;
 - istituzione commissioni speciali;
 - deliberazioni sul funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
4. Qualora un affare ricada nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna disponendo la trattazione e votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
5. Se il Presidente di una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, lo comunica al Presidente del Consiglio che decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
6. Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, degli Assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, di funzionari, Dirigenti del Comune, di Amministratori e Dirigenti di Aziende dipendenti; possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 36

Validità delle votazioni

1. La Commissione decide a maggioranza dei presenti.
2. In caso di voto unanime, il parere viene evidenziato nell' O.d.G. del Consiglio Comunale ai fini delle modalità di trattazione dell'argomento in sede consiliare.

Art. 37

Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

1. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
2. I componenti della Commissione hanno facoltà di far verbalizzare integralmente le loro dichiarazioni.
3. Il Presidente può richiedere ai Commissari di puntualizzare per iscritto o verbalmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che vengano trattate questioni relative a persone, in cui cioè la Commissione è tenuta a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche o sugli atti di una persona; in tal caso il Presidente, nella convocazione dichiara la seduta segreta.

Art. 38

Pareri urgenti

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati, comunque non inferiori a tre giorni.

Art. 39

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno un Presidente di Commissione.
2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.

SEZIONE II

Le Commissioni Speciali

Art. 40

Previsione

1. Ai sensi dell'art. 11/bis dello Statuto, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Commissioni Speciali, con compiti e attribuzioni consultive, propositive, referenti e istruttorie su questioni particolari e di natura temporanea.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio:
 - istituisce la Commissione Speciale;
 - ne nomina il Presidente;
 - ne indica i compiti e criteri di svolgimento dei lavori;
 - fissa il termine di conclusione dei lavori.

Art. 41

Commissioni di indagine

1. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6/bis dello Statuto, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Con la delibera di istituzione della Commissione di indagine il Consiglio:
 - nomina il Presidente;
 - nomina i componenti;
 - indica l'oggetto specifico dell'indagine e la sua durata.

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42

Oggetto della disciplina

1. Le norme del presente capo disciplinano le modalità con le quali sono forniti al Consiglio Comunale i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie che lo stesso, attraverso apposita struttura amministrativa, gestisce ai fini del funzionamento proprio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, nonché la gestione delle risorse attribuite.

Art. 43

Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio

1. E' istituita una apposita struttura di supporto al Consiglio Comunale preposta ad assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio.
2. Alla struttura di cui al comma precedente è assegnato, nell'ambito della dotazione organica, personale idoneo a garantire la piena autonomia funzionale ed amministrativa.
3. La struttura è posta alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio e alle dipendenze gerarchiche di un Dirigente nominato dal Sindaco, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
4. I dipendenti comunali assegnati ai diversi Settori dell'Ente che prestino attività di supporto al Consiglio dipendono, per lo svolgimento di tale attività, funzionalmente dal Presidente del Consiglio.
5. Gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale che formula per iscritto le proposte e comprendono tra l'altro:
 - a) la dotazione organica della struttura di supporto al Consiglio;
 - b) l'attribuzione della responsabilità di direzione della struttura di supporto al Consiglio;

- c) l'individuazione delle unità di dipendenti comunali o di collaboratori a termine, anche di livello dirigenziale, assunti con contratto a tempo determinato, che compongono la struttura di supporto al Consiglio e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- d) la graduazione delle posizioni dirigenziali assegnate, ovvero anche la determinazione del compenso di cui all'art. 90 e all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44

Compiti della struttura di supporto al Consiglio

1. La Struttura di supporto al Consiglio di cui al precedente art. 43 è costituita ed organizzata nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa del Consiglio.
2. La struttura di supporto al Consiglio assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale.
3. La struttura di supporto al Consiglio, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo per le attività del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) coadiuva il Presidente nelle attività necessarie ad assicurare adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) collabora con il Presidente del Consiglio nella tutela dei diritti dei Consiglieri a garanzia dell'effettivo esercizio delle loro funzioni provvedendo anche a soddisfare le richieste presentate dai Consiglieri per ottenere informazioni, notizie, copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato;
 - c) cura la convocazione del Consiglio Comunale;
 - d) è d'ausilio all'attività delle Commissioni Consiliari;
 - e) fornisce agli uffici competenti la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità per il Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza (o dell'indennità di funzione) dei Consiglieri, nonché per il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute consiliari o, comunque, per lo svolgimento delle funzioni e per la liquidazione delle indennità di missione;
 - f) provvede, per il tramite dell'Ufficio preposto alle attività economiche dell'Ente, all'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari;
 - g) assicura ai Gruppi Consiliari la necessaria collaborazione per ricerche normative e di documentazione, riproduzione di relazioni e interventi, stesura di atti inerenti l'attività del Gruppo stesso, spedizione di corrispondenza e quant'altro ritenuto necessario per tale finalità.

Art. 45

Risorse finanziarie attribuite al Consiglio

1. Il bilancio Comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l'efficienza della struttura di supporto.
2. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere una apposita sezione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del Consiglio, redatti dalla Struttura di cui al precedente art. 43, sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.
3. Tra gli allegati al bilancio di previsione è inserito uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonoma gestione del Consiglio. Il prospetto è predisposto in conformità a quanto previsto, per gli altri servizi, dal Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente.
4. Il Piano Esecutivo di Gestione, tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito alle risorse destinate al Consiglio, deve riportare in apposito quadro le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.
5. La Giunta Comunale per adottare variazioni al bilancio di previsione relative alle voci che riguardano il Consiglio Comunale deve aver acquisito il parere del Presidente del Consiglio, rilasciato in forma scritta, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
6. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma 1 sono assunti dal Dirigente della struttura di supporto al Consiglio Comunale in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base della richiesta scritta del Presidente del Consiglio.
7. Gli stanziamenti assegnati, e connessi rendiconti, sono indicati in specifici capitoli del bilancio annuale e indicati in apposita sezione nel Piano Esecutivo di Gestione del medesimo esercizio finanziario, in modo da identificare il "Centro di costo Consiglio".
8. I provvedimenti inerenti la gestione delle spese costituiscono la massima espressione dell'autonomia organizzativa e contabile dell'organo consiliare. Eventuali richieste di anticipazioni di fondi per spese minute ed urgenti sono gestite secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente. Per tale finalità è costituito un apposito fondo disciplinato secondo quanto previsto, per limiti e modalità, dalle vigenti disposizioni comunali di contabilità e sono predisposti i relativi rendiconti.

Art. 45/bis

Organizzazione dei Gruppi Consiliari

1. Ai Gruppi Consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali, di risorse umane e strumentali idonee al loro funzionamento. La Presidenza del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può decidere la costituzione di strutture comuni.
2. La Presidenza del Consiglio, in base alla consistenza del personale assegnato alla Struttura, d'intesa con la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, determina le unità di personale da assegnare ai rispettivi Gruppi per le attività di segreteria.
3. La segreteria del Gruppo Consiliare opera in un quadro di disponibilità, flessibilità e funzionalità in ragione delle esigenze istituzionali del Gruppo e cura e sviluppa le funzioni di supporto organizzativo, informativo, amministrativo necessario a rendere il ruolo istituzionale proprio di ciascun Consigliere Comunale, e in particolare svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora a predisporre gli atti di competenza dei Consiglieri;
 - b) fornisce supporto al Gruppo durante le sedute del Consiglio Comunale;
 - c) promuove e provvede, su indicazione del Presidente del Gruppo, all'organizzazione di riunioni e iniziative esterne rivolte ad acquisire elementi per la definizione di proposte politico-amministrative;
 - d) cura, su indicazione del Presidente del Gruppo o del singolo Consigliere, i rapporti con altri organi istituzionali;
 - e) provvede all'organizzazione ed alla conservazione degli atti prodotti dal Gruppo;
 - f) è incaricata della gestione contabile del fondo di cui al successivo comma.
4. E' istituito, annualmente, un apposito fondo per il finanziamento delle spese di uso corrente riconducibili allo svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, secondo le modalità previste dal presente capo. Per spese di uso corrente si intendono:
 - a) spese per cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche;
 - b) spese di trasferimento, ristorazione e alberghiere per iniziative organizzate dal Gruppo;
 - c) spese per l'acquisto o la stampa di pubblicazioni tipografiche o per l'organizzazione di convegni od incontri;
 - d) spese minute ed urgenti comunque correlate a forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo.
Le spese del Consiglio comprendono quelle per l'attività dei Consiglieri che non appartengono ai Gruppi regolarmente costituiti, ai quali è assegnata una quota pari ad un quarantesimo della quota di fondo di cui al successivo comma 5, lettera b).
5. La parte del fondo, detratta la eventuale quota di cui al comma precedente, è ripartita fra Gruppi secondo i seguenti criteri:

- a) il quaranta per cento del fondo è diviso per il numero dei Gruppi regolarmente costituiti;
 - b) la restante quota del sessanta per cento è suddivisa per il numero dei Consiglieri, con attribuzione a ciascun Gruppo della quota rapportata al numero dei Consiglieri componenti il Gruppo stesso.
- 6.** La ripartizione del fondo annuale è effettuata dal Dirigente della Struttura di supporto al Consiglio subito dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Le assegnazioni, effettuate ai Presidenti dei Gruppi ovvero ai singoli Consiglieri non facenti parte dei Gruppi regolarmente costituiti, rimangono ferme per l'anno di riferimento e non potranno essere variate in caso di modifica della composizione dei Gruppi Consiliari.
- 7.** Alla gestione del fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni comunali in materia di contabilità.
- 8** Il Presidente del Consiglio Comunale rende pubblico annualmente, in occasione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi Consiliari nell'anno precedente predisposto dai Presidenti dei Gruppi stessi o dai Consiglieri non facenti parte dei Gruppi regolarmente costituiti.

CAPO VIII

GETTONE DI PRESENZA E INDENNITÀ DI FUNZIONE

Art. 46

Gettone di presenza e indennità di funzione

1. Ai Consiglieri viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni Consiliari Permanenti, come previsto dall'articolo 82, comma 2 del T.U.E.L. e dell'articolo 6, comma 5 del vigente Statuto Comunale.
2. L'ammontare del gettone è determinato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro i limiti fissati dalle norme sopra richiamate.

Art. 47

Diritto di opzione

1. In base al disposto del comma 4 dell'art. 82 del T.U.E.L., e ai sensi del comma 5 dell'art. 6 dello Statuto Comunale e del presente Regolamento, il Consigliere può optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
2. L'opzione va effettuata con richiesta scritta dell'interessato indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, inoltrata all'inizio del mandato amministrativo e, durante il mandato, entro il 15 dicembre di ogni anno.
3. L'opzione già effettuata si intende confermata anno per anno, salvo diversa comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio entro il 15 dicembre.
4. L'opzione può essere esercitata in qualsiasi momento, ma ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 48

Regime dell'indennità di funzione

1. Il regime dell'indennità di funzione che con il Regolamento viene disciplinato, deve comportare per l'Ente oneri finanziari pari o minori a quelli determinati dalla corresponsione dei gettoni.
2. La verifica dell'ammontare della spesa di cui al comma che precede, viene effettuata ogni anno entro il 31 ottobre, dal Dirigente dell'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.
3. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, il Dirigente procederà a detrarre dalle mensilità ancora da corrispondere, le somme percepite in eccedenza.

Art. 49

Criteri di determinazione dell'indennità di funzione

1. L'ammontare mensile dell'indennità di funzione verrà determinato da apposita deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto del limite di cui al precedente art. 46, moltiplicando il valore del gettone di presenza per il numero di sedute ipotizzate.
2. Il numero di sedute (del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni Consiliari Permanenti) necessario per il funzionamento dell'organo, risultante da apposito atto del Presidente del Consiglio, viene determinato in base alle sedute effettuate nel corso dell'anno precedente e alla programmazione dei lavori del Consiglio.

Art. 50

Giustificazione dell'assenza

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di funzione, l'assenza è giustificata in caso di gravi motivi, malattia, infortunio, lutto familiare, astensione obbligatoria per maternità, per congedo parentale o a partecipazione a missioni istituzionali del Consigliere.
2. L'assenza dovrà essere giustificata con autocertificazione dell'interessato e consegnata al Presidente del Consiglio entro sette giorni dall'assenza.

Art. 51

Detrazioni per assenza non giustificata

1. Escluse le ipotesi di cui al precedente articolo 50, le assenze dalle sedute del Consiglio, dalle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dalle Conferenze dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e dalle Commissioni Consiliari Permanenti sono ingiustificate.
2. Per ogni assenza ingiustificata, verrà applicata all'indennità di funzione una decurtazione pari all'ammontare del gettone di presenza, come determinato dall'apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

CAPO I

LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 52

Programmazione dei lavori

- 1.** Per assicurare il buon andamento dei lavori del Consiglio, l'attività dell'organo deve essere appropriatamente programmata nell'arco dell'anno solare.
- 2.** Il programma dei lavori, il calendario delle sedute, la scelta degli argomenti da porre all'ordine del giorno nonché i modi e tempi della discussione vengono definiti dal Presidente del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
- 3.** Il Consiglio Comunale per svolgere la sua attività, che coincide con l'anno solare, si riunisce in sedute di prima o seconda convocazione. Per la validità della seduta di prima convocazione è richiesta la presenza di venti Consiglieri e per quella di seconda la presenza di almeno quattordici Consiglieri. Per entrambe le sedute non va computato il Sindaco. La seduta di seconda convocazione è quella che segue con i medesimi oggetti da deliberare ad altra seduta rimasta deserta per mancanza del numero legale. La seduta di seconda convocazione deve avere luogo in altro giorno, di cui deve essere data comunicazione ai Consiglieri con almeno ventiquattro ore di preavviso.

Art. 53

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere Anziano.
2. (soppresso)
- 2/bis.** L'avviso di convocazione unitamente all'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è comunicato al Sindaco e ai Consiglieri mediante comunicazione via fax o, su richiesta del Consigliere, tramite recapito al domicilio effettuato dal Messo Comunale o invio alle rispettive caselle di posta elettronica almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta.
- 2/ter.** Si possono effettuare sedute d'urgenza, con convocazione da comunicarsi almeno ventiquattro ore prima.
- 2/quater.** Per urgenze sopravvenute è consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con comunicazione da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima delle sedute.
- 2/quinqies.** Gli elenchi degli oggetti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sotto la responsabilità del Segretario Generale.
- 2/sexies.** Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati in apposita sala, a disposizione dei Consiglieri Comunali.
- 2/septies.** Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari al suo esame.
- 2/octies.** Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.
- 2/novies.** Per la emissione di prestiti obbligazionari, l'approvazione di bilanci di previsione annuali e pluriennali, di Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. E' in capo all'Amministrazione Comunale l'onere di fornire e mantenere la strumentazione necessaria alla convocazione.
4. Fino all'installazione delle attrezzature di cui al precedente comma e in tutti i casi di forza maggiore, l'avviso di convocazione viene comunicato mediante recapito al domicilio dei Consiglieri da parte del Messo Comunale.
5. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del Consigliere in adunanza salvo che il Consigliere, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.

Art. 54

Adunanze aperte

- 1.** Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può convocare un'intera seduta aperta di Consiglio, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, alla quale possono essere invitati rappresentanti di enti pubblici o soggetti privati che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.
- 2.** Anche nell'ambito di normali sedute di Consiglio gli argomenti che presentino le caratteristiche di cui al comma precedente possono essere trattati in seduta aperta.
- 3.** Il Presidente per consentire ai soggetti invitati di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato, può dar loro facoltà di intervenire nella discussione.

CAPO II

DISCIPLINA E ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 55

Poteri del Presidente

1. Al Presidente del Consiglio è attribuito dalla legge il potere di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. In quest'ambito il Presidente:
 - dichiara aperta la seduta, previo accertamento della regolarità della convocazione e del numero legale;
 - nomina i tre scrutatori, dei quali due di minoranza e uno di maggioranza;
 - effettua comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
 - dirige la discussione delle proposte seguendo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno, salvo che non sia stata chiesta e ottenuta la proposta di inversione;
 - concede la facoltà di parlare ai Consiglieri che ne facciano richiesta;
 - dichiara la chiusura della discussione su ogni proposta;
 - dichiara l'apertura della votazione;
 - proclama l'esito della votazione;
 - richiama i Consiglieri ad attenersi all'argomento;
 - richiama i Consiglieri che tengono atteggiamenti oltraggiosi o disturbano i lavori consiliari fino a togliere loro la parola, ove perseverino;
 - procede prima alla sospensione temporanea della seduta, poi allo scioglimento qualora i tumulti o le cause che hanno dato origine alla sospensione, non siano cessati;
 - dichiara la chiusura dell'adunanza.

Art. 56

Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico devono astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione, evitare l'esposizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere e rimanere in silenzio mantenendo un atteggiamento corretto.
2. Nessuna persona estranea può aver accesso, durante la seduta, alla parte della sala riservata al Consiglio, ad eccezione degli impiegati incaricati di coadiuvare il Segretario, degli uscieri di servizio, dei funzionari comunali eventualmente chiamati e dei giornalisti debitamente autorizzati, quando sia loro riservato un posto nell'aula.
3. Il Presidente, al fine di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio, si avvale degli agenti di Polizia Municipale sempre presenti in aula, nel numero di due, durante le adunanze.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 57

Dichiarazione di apertura della seduta

1. All'apertura della seduta il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Al termine della chiamata nominativa in ordine alfabetico, il Segretario procederà per una sola volta, ad una nuova chiamata dei Consiglieri risultati assenti al termine della prima, dopo di che comunica il numero dei presenti al Presidente.
2. Il Presidente dichiara la seduta valida, ove accerti il numero legale richiesto o deserta qualora il numero legale non venga raggiunto.
3. Qualora sia trascorso un quarto d'ora, dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
4. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può disporre in corso di seduta la verifica del numero legale con le modalità di cui al comma 1 o, ove espressamente richiesto, con procedura elettronica. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta.

Art. 57/bis

Norme generali sulla discussione

1. Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento e dà, se richiesta, la parola per la presentazione a:
 - Sindaco;
 - Assessore incaricato;
 - Presidente della Commissione Consiliare Permanente che ha istruito la proposta;
 - Consigliere proponente, nel caso di proposta di iniziativa consiliare;
 - Dirigenti comunali o consulenti incaricati dall'amministrazione, che potranno inoltre intervenire per le risposte, integrazioni e precisazioni richieste.

2. Dopo la presentazione, che nel complesso non potrà avere durata superiore a quarantacinque minuti, salvo diversa determinazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 1, il Presidente del Consiglio apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, nell'ordine di iscrizione.
3. La durata degli interventi del Sindaco e degli Assessori e del relatore nel corso della discussione è regolata dalle corrispondenti disposizioni del Regolamento relative ai Consiglieri Comunali.
4. Nel corso della discussione il Sindaco e il relatore hanno inoltre facoltà di intervento in ordine ad eventuali questioni pregiudiziali o sospensive sollevate per un tempo pari a quello a disposizione dei Consiglieri.

Art. 58

Poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di parola su ogni questione posta in discussione e possono intervenire per non più di dieci minuti, salvo che il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, non abbia stabilito tempi diversi.
2. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola per il secondo intervento per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Il Presidente, concede la parola ai Consiglieri che lo richiedano, secondo l'ordine di prenotazione degli interventi.
4. Allo scadere del tempo previsto per l'intervento l'oratore, avvertito dal Presidente, deve concludere.
5. Scaduto il termine il Presidente, richiamato l'oratore, gli toglie la parola.
6. I Consiglieri svolgono l'intervento dal loro posto, in piedi, rivolgendosi all'intero Consiglio senza riferimenti al pubblico presente.

Art. 59

Silenzio durante la discussione

1. I Consiglieri sono tenuti a concorrere al mantenimento del silenzio durante la discussione, e a tenere comportamenti che favoriscano l'ordinato procedere dei lavori, durante i quali è vietato l'uso dei telefoni cellulari nonché l'esibizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere.

Art. 60

Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine, durante i lavori del Consiglio, consiste in un richiamo verbale, da parte di uno o più Consiglieri, ad osservare le norme di legge, dello Statuto o del presente Regolamento nel presentare, discutere e approvare una deliberazione.
2. L'illustrazione della mozione d'ordine deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
3. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'intervento, della durata di non più di tre minuti, di un Consigliere contrario alla mozione.

Art. 61

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Si ha questione pregiudiziale quando un Consigliere chiede che un argomento o l'intero ordine del giorno della seduta non venga discusso, precisandone i motivi.
2. Si ha questione sospensiva quando, nel corso della trattazione, il Consigliere ne chieda motivatamente il rinvio.
3. Le questioni pregiudiziali devono essere proposte prima dell'inizio della discussione dell'argomento a cui si riferiscono.
4. Su tali questioni il Consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un Consigliere contrario, entrambi per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 62

Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri e degli Amministratori

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle effettivamente espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.
2. Il Consigliere, Sindaco o Assessore che chieda la parola per fatto personale deve indicare in cosa esso consista, dopo di che il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante.
4. Gli interventi per fatto personale non possono durare più di cinque minuti nel loro complesso.

Art. 63

Ordine di trattazione

1. La trattazione degli argomenti si svolge secondo l'ordine di iscrizione degli stessi all'ordine del giorno.
2. Il Sindaco, il Presidente e ciascun Consigliere possono chiedere che venga modificato l'ordine di trattazione degli argomenti all'inizio o in corso di seduta.
3. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante.

Art. 64

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento abbiano parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al Sindaco e ai relatori per l'eventuale replica conclusiva (che non potrà nel complesso avere durata superiore a trenta minuti, salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 1) e, per la dichiarazione di voto, a non più di un Consigliere per Gruppo.
2. I Consiglieri che intendono votare diversamente dal proprio Gruppo di appartenenza hanno diritto di esprimere la propria dichiarazione di voto.
3. Ogni dichiarazione di voto deve essere espressa nel tempo massimo di tre minuti.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 65 Espressione del voto

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è di norma a scrutinio palese e si effettua per alzata di mano.
2. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta di un Consigliere effettuata prima che abbiano inizio le operazioni di voto, la votazione avviene per appello nominale. In tal caso il Segretario procede all'appello prendendo nota dei nominativi dei Consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario e delle astensioni, e ne dà comunicazione al Presidente che proclama il risultato.

Art. 66 Votazioni Segrete

1. Nei casi in cui la legge o lo Statuto prevedano la votazione a scrutinio segreto, questa si effettua per mezzo di schede depositate dai Consiglieri, chiamati per appello nominale dal Segretario, in un'unica urna posta presso la Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede viene effettuato dai Consiglieri scrutatori. Il Presidente proclama l'esito delle operazioni di voto.

Art. 67 Esito delle votazioni

1. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione dei casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
2. In caso di parità di voti la proposta deliberativa non è né approvata né respinta e può essere riproposta per la votazione a partire dalla seduta successiva.
3. Qualora il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla l'operazione e ne dispone la ripetizione.
4. Se, in virtù dell'esito della votazione emerge la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e scioglie la seduta.

Art. 68
Immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO V

VERBALIZZAZIONE

Art. 69

Redazione del verbale delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono registrate su supporto magnetico e/o digitale.
2. Le registrazioni delle sedute vengono successivamente trascritte, con indicazione dei nomi dei Consiglieri presenti alla votazione dei singoli argomenti, dell'esito delle votazioni e l'elencazione degli astenuti.
3. Ad avvenuta trascrizione, il Presidente del Consiglio dispone che la stessa venga depositata per la visione presso la sala dei Consiglieri per giorni sette, e dà comunicazione del deposito ai Consiglieri.
3. Eventuali osservazioni potranno essere comunicate al Presidente del Consiglio, per quanto di competenza.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 Disposizione finale e transitoria

1. Gli artt. 28 e 32 evidenziati nel testo del Regolamento in carattere corsivo restano in vigore fino all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001.
2. Gli artt. 28* e 32* evidenziati nel testo del Regolamento con velatura in grigio entreranno in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio 2001.